



REGOLAMENTO INTERNO  
PER L'UTILIZZO DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Versione 3.0 del 22/08/2011

## **SOMMARIO**

### **Sommario**

SOMMARIO .....	2
Art. 1 – Finalità .....	3
Art. 2 – Individuazione degli Impianti .....	3
Art. 3 – Responsabilità dell’impianto.....	4
Art. 4 – Limite di Utilizzo .....	4
Art. 5 - Pubblicità.....	5
Art. 6 – Accertamenti di illeciti e indagini di autorità giudiziarie o di polizia.....	5
Art. 7 – Entrata in vigore.....	5

### *Art. 1 – Finalità*

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio dell'impianto di videosorveglianza installato presso **Tram Servizi SpA** ne regola l'uso nei limiti imposti dal D.lgs n. 196/2003, dal Provvedimento a carattere generale del Garante per la Protezione dei dati personali dell'8 Aprile 2010 e dalla Legge n. 300 del 1970 "Statuto dei lavoratori".
2. L'attività di videosorveglianza si colloca nella cornice normativa volta alla protezione dei beni dell'azienda, alla tutela del patrimonio della stessa, alla salvaguardia degli interessati che si trovano nei locali e/o nelle aree e nei locali dell'azienda, in particolare in relazione alla necessità di prevenire atti di vandalismo, e come misura complementare volta a migliorare la sicurezza alle strutture coperte da videosorveglianza ove si svolgono le attività di servizio, il cui nocumento ricadrebbe in termini di costo e rallentamenti nell'erogazione sull'intera collettività.
3. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione ed il funzionamento dell'impianto di videosorveglianza, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Dovranno essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di trattamento dei dati personali", e successive modificazioni e integrazioni, nonché tutte le vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine, del domicilio e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga tutela, le norme riguardanti la tutela dei lavoratori, con particolare riferimento alla legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e le norme del codice penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni. Tutte le attività svolte in applicazione del presente regolamento dovranno altresì conformarsi ai principi di necessità, proporzionalità e finalità, così come delineati nel Provvedimento generale sulla videosorveglianza emesso dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 Aprile 2010.

### *Art. 2 – Individuazione degli Impianti*

1. Impianto della sede **Tram Servizi SpA** ubicata in viale Carlo Alberto Dalla Chiesa 38 Rimini \_\_\_\_\_ costituito da 13 (tredici) telecamere fisse che:
  - a) Inquadrano le aree di cui alla planimetria allegata (allegato 1) ed alle immagini cui fanno riferimento le singole postazioni (allegato 2);
  - b) Le telecamere sono dislocate all'interno sulla linea perimetrale o infisse alle strutture d'officina, ed una all'interno dei locali d'officina e precisamente all'ingresso del magazzino ricambi.
2. Altri edifici od aree potranno essere individuati con apposito documento predisposto dal Titolare del trattamento che potrà variare il numero delle telecamere in relazione alle necessità di carattere tecnico, fermo restando l'obbligo di darne comunicazione ai dipendenti, e ed alle RSA, nonché a tutti i soggetti oggetto delle riprese.
3. L'impianto di registrazione è composta da videoregistratori digitali dotati di hard disk interni.
4. Tali impianti sono collegati ad un monitor, come indicato nell'accordo per la videosorveglianza del deposito sottoscritto dalle OO.SS. (allegato 3) e sfruttano la rete informatica interna di **Tram Servizi SpA** per esigenze tecniche a garanzia del corretto funzionamento delle sole apparecchiature componenti l'impianto stesso (servizio di allarmi sui malfunzionamenti).

### *Art. 3 – Responsabilità dell'impianto*

1. Il responsabile del trattamento è individuato nella persona del Titolare del Trattamento di **Tram Servizi SpA** ovvero nella persona del Presidente del consiglio di amministrazione pro tempore Sergio Amadori.
2. Il responsabile vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi di cui all'articolo 1 del presente regolamento e alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
3. Egli custodisce le chiavi dell'armadio destinato alla conservazione delle registrazioni.
4. Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, l'interessato potrà rivolgersi al responsabile del trattamento dei dati, presso **Tram Servizi SpA**, secondo le modalità stabilite dalla normativa in vigore.
5. La responsabilità della gestione dell'impianto, il suo costante adeguamento alle norme di sicurezza in vigore e il costante controllo sull'uso delle immagini raccolte, spetta al responsabile del trattamento dati della videosorveglianza.
6. Il Responsabile del trattamento si avvale del supporto tecnico ed informatico fornito dalla ditta Siel, installatrice e manutentrice dell'impianto con sede in via Del Ciclamino, n° 36 Rimini (RN). In caso di urgenze il titolare potrà avvalersi altresì della collaborazione dell'amministratore di sistema e suoi collaboratori incaricati del trattamento ai sensi dell'art. 30 del D.lgs 196/2003 nella persona del Sig. Ivo Fabbri e Sig. Giuliani Matteo per garantire la regolarità del funzionamento.
7. L'impianto è stato predisposto e configurato per proteggere l'esportazione e la visualizzazione delle immagini previa immissione di duplice password di protezione a conoscenza del titolare del trattamento e del rappresentante delle OO.SS. Si precisa che solo dopo aver impostato contestualmente le due password è possibile esportare e visualizzare le immagini registrate.

### *Art. 4 – Limite di Utilizzo*

1. Le immagini raccolte non potranno assolutamente essere utilizzate per finalità diverse da quelle stabilite nell'accordo con le OO. SS ed in particolare secondo quanto segue:
  - le registrazioni vengono conservate per **24 ore** e quindi vengono eliminate tramite sovrascrittura delle immagini;
  - soltanto nel caso in cui nell'arco delle 24 ore di conservazione delle registrazioni pervengano segnalazioni di furti, atti di vandalismo o comunque di danni per il patrimonio aziendale, le immagini devono essere conservate per essere messe a disposizione dell'autorità di polizia o dell'autorità giudiziaria;
  - in nessun altro caso le immagini frutto delle registrazioni potranno essere utilizzate.
2. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300 del 20 maggio 1970), per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti di Tram Servizi SpA o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.
3. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità diverse da quelle previste dall'accordo con le OO. SS.
4. I dati acquisiti non potranno essere collegati con altre banche dati di alcun genere.
5. E', comunque, vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento.

### ***Art. 5 - Pubblicità***

1. La presenza dell'impianto di videosorveglianza deve essere resa pubblica, a cura del titolare dell'impianto, attraverso i mezzi che si riterranno più idonei, ed in particolare attraverso:
  - a) la pubblicazione sul sito internet dell'Azienda;
  - b) comunicato stampa e/o manifesti pubblici;
  - c) l'installazione di cartelli indicativi dell'area sorvegliata;
  - d) l'affissione del presente regolamento in modo stabile nella bacheca dell'Azienda.

### ***Art. 6 – Accertamenti di illeciti e indagini di autorità giudiziarie o di polizia***

1. Nel caso di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio comunale il titolare del trattamento dei dati tramite il sistema di videosorveglianza provvederà a disporre la conservazione delle registrazioni.
2. In tali casi si procederà al salvataggio delle registrazioni su supporti magnetici per metterle a disposizione degli organi di Polizia e dell'Autorità Giudiziaria.
3. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria.
4. Gli apparati potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria o di organi di Polizia.
5. Nel caso di segnalazioni di eventi o richieste specifiche, il dipendente interessato all'attivazione del sistema di memorizzazione delle immagini videoregistrate, dovrà rivolgersi all'addetto in servizio presso la portineria, compilare l'apposito modulo di "Richiesta di salvataggio delle immagini di videosorveglianza" e consegnarlo contestualmente.

Il personale di portineria, non appena ricevuta la richiesta debitamente compilata dovrà:

1 azionare immediatamente l'apposto pulsante per la memorizzazione delle immagini, tenendolo premuto ininterrottamente per almeno 5 secondi; per ulteriori dettagli si faccia riferimento agli ordini di servizio in materia.

2 fornire copia del modulo di "Richiesta di salvataggio delle immagini di videosorveglianza" compilato al richiedente

3 trasmettere l'originale del modulo di "Richiesta di salvataggio delle immagini di videosorveglianza" all'ufficio coordinatori di esercizio, per la registrazione al protocollo aziendale.

Il personale richiedente il blocco delle immagini dovrà consegnare copia della denuncia rilasciata dalle autorità di Pubblica Sicurezza presso la segreteria generale nei giorni immediatamente successivi la data della richiesta.

### ***Art. 7 – Entrata in vigore***

Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività del provvedimento di approvazione dello stesso.

Rimini 22/08/2011

Prot.11928 del 25/08/2011